

CITTA' DI TEANO

(prov. di Caserta)

mm

REGOLAMENTO

IDRICO

Approvato con Del. di C.C. n° 207
del 12/11/95

regolidrico

ART.1

Nell'ambito delle leggi dello Stato, il Comune disciplina, secondo le competenze, il regime e l'uso di tutte le acque esistenti nel territorio comunale: minerali, potabili e non potabili.

ART.2

Con riserva di emissione di appositi regolamenti per la disciplina delle altre acque, col presente Regolamento si stabiliscono le condizioni di concessione e di uso dell'acqua potabile distribuita dagli acquedotti pubblici, dai pozzi appositamente prodotti e dalle sorgenti esistenti nel territorio del Comune, nonché dalle provenienze da altri tenimenti e di cui il Comune disciplina l'utenza.

ART.3

Il presente regolamento abroga del tutto quello precedentemente in vigore. Sono perciò dichiarate nulle tutte le concessioni, privilegiate e normali, e tutte le forme di utenze di acqua potabile esistenti nel Comune dalla data in vigore del presente regolamento.

ART.4

Sono vietate tutte le derivazioni di utenza di acqua potabile direttamente da sorgenti, pozzi pubblici, reti adduttrici nell'ambito del territorio comunale, o da dotazioni di cui il Comune ha diritto di gestione o che comunque interessino il territorio comunale.

ART.5

Le utenze di acqua derivate da escavazione di pozzi privati o da corsi d'acqua sono consentite soltanto se autorizzate dai competenti organi della Regione, della Provincia o del Comune.

ART.6

I soggetti che derivino acqua da pozzi ubicati in terreni di loro proprietà oppure, da corsi d'acqua devono darne comunicazione al Comune entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART.7

Tutte le concessioni di qualsiasi tipo,sono subordinate alle concessioni del presente Regolamento,fatte salve le concessioni per le quali sono previsti regolamenti speciali e per i soli aspetti non contemplati dal presente Regolamento.

ART.8

Il Comune rilascia concessioni di utenza di acqua potabile secondo il seguente Regolamento.

ART.9

Gli scarichi di acqua di risulta,fatte salve le leggi sanitarie e la disciplina di cui al presente regolamento, vanno considerati da apposito regolamento per la immissione degli scarichi privati nelle fogne pubbliche e per la concessione dei passi carrai, da compilarsi a cura del comune.

ART.10

I proprietari e gli inquilini di case per civili abitazioni ,i proprietari e i gestori di attività commerciali industriali e artigianali o produttive, che non siano di irrigazione agricola,devono chiedere per ottenere, al Sindaco la concessione di uso con derivazione dal pubblico acquedotto , dell'acqua potabile necessaria ai bisogni domestici o ad uso di loro attività commerciali,industriali ,artigianali o produttive, che non siano di irrigazione agricola.

Ogni appartamento o complesso commerciale,industriale ,artigianale o comunque produttivo che non sia di irrigazione agricola non può essere servito da più di una concessione.

I proprietari di immobili o complessi produttivi,titolari di concessioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, che cedono in fitto o in gestione ,in tutto o in parte le abitazioni o i complessi di cui sopra, o che lascino la locazione e la gestione, hanno l'obbligo di disdettare la concessione nel termine di giorni 15 dalla data di modifica di conduzione.

I subentranti, a loro volta , per poter usufruire dell'uso di acqua potabile per usi agricoli, e in ogni caso per qualunque uso o destinazione che non sia quello determinato dal contratto di concessione.

ART.11

La domanda di concessione di cui agli articoli precedenti,va compilata, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

La domanda di concessione va regolata secondo le norme sul bollo vigenti alla data della richiesta, con l'apposizione di marca, annullata con il bollo dell'ufficio Comunale.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome,nome, luogo e data di nascita del richiedente;

- b) il domicilio;
- c) L'indicazione della via e del numero civico dello stabile per cui è richiesta la concessione e, se lo stabile contiene più appartamenti, la individuazione dell'appartamento interessato;
- d) Se la richiesta è per uso domestico, deve contenere il numero delle persone facenti parte del nucleo familiare.
- e) Se la richiesta è per altri usi, dev'essere indicata l'esatta specificazione di essi;
- f) la dichiarazione che le acque di rifiuto saranno immesse nelle fognature stradali, secondo le norme tecniche ed igieniche di legge;
- g) l'impegno del richiedente al rispetto di tutti gli obblighi ed oneri stabiliti dal presente Regolamento, del quale dichiarerà di avere piena conoscenza.
- h) La dichiarazione di consenso ad ogni esigenza di verifica e di ispezione, per l'accertamento di funzionalità e di normale uso dell'acqua da parte del Comune;
- i) La domanda va corredata di copia di concessione edilizia relativa allo stabile da servire; oppure per i fabbricati costruiti prima dell'entrata in vigore della L. 30/01/77 n°10 da una dichiarazione di responsabilità con firma autenticata.
- l) Deve inoltre contenere il recapito del richiedente e la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione di domicilio o recapito;
- m) Le istanze dei richiedenti che non siano essi stessi proprietari dei locali per i quali la concessione è richiesta, debbono essere accompagnate da regolare consenso scritto dei proprietari i quali a loro volta, dichiarano contestualmente di sottostare a tutte le condizioni del presente Regolamento, per la parte che li riguarda, anche per conto degli inquilini o dei concessionari.

ART.12

La concessione giornaliera di acqua potabile per ogni utenza ad uso domestico è determinata nella misura massima di L300, maggiorabile, per ogni persona costituente il nucleo familiare, oltre il richiedente di L100. Dopo le sei persone, l'aumento pro-capite è determinato in L60.

Per i non residenti, la concessione giornaliera d'acqua potabile ad uso domestico è determinata nella misura massima di 1300 maggiorabile, per nucleo familiare.

Per le concessioni composte da un'unico misuratore ma da più nuclei familiari la concessione giornaliera d'acqua potabile ad uso domestico è determinata nella misura massima di 1.300, maggiorabile, per ogni persona costituente i nuclei familiari, oltre il destinatario di 1.100, semprechè i restanti nuclei familiari dichiarino di non avere altre concessioni di acqua potabile di uso domestico su tutto il territorio comunale.

La concessione minima e correlata alla richiesta.

Il consumo eccedente la misura della concessione andrà assoggettato al pagamento per eccedenza.

L'acqua per le utenze private è erogata esclusivamente a mezzo misuratore punzonato dal Comune secondo le norme del presente Regolamento.

La concessione di cui al comma 1 è maggiorata di lt.100 per ogni ^{ABE=10} disabile costituente o convivente nel nucleo familiare.

ART. 13

Le condutture per utenze ad uso domestico, comunque dopo il misuratore, verso l'interno della casa non possono superare il diametro di 1/2 pollice per utenze domestiche. Le richieste per uso industriale, artigianale, commerciale o altre attività produttive, che non siano quelle per irrigazione agricola, debbono essere corredate da una relazione tecnica giustificativa del quantitativo d'acqua richiesta.

La concessione è valutata caso per caso, dall'Amministrazione Comunale, sentito l'ufficio Tecnico Comunale.

Il Concessionario di utenza di acqua potabile per uso domestico ha l'obbligo di denunciare al Comune entro il termine di giorni 15 dalla data in cui il fatto si verifica, ogni variazione del nucleo familiare per il conseguente adeguamento della concessione.

Allo stesso modo ha diritto di chiedere la maggiorazione di concessione per ogni accrescimento del nucleo familiare, secondo le misure determinate dal presente articolo.

ART.14

Il Comune ha facoltà di non accogliere le domande di utenza la cui concessione comportasse difficoltà tecniche di impianto di cui il richiedente non fosse disposto ad assumersene la spesa e le responsabilità, incluse quelle della costituzione di servitù.

L'utente dovrà sempre consentire le ulteriori necessarie servitù, ove nuove concessioni lo esigessero.

ART15

La concessione è permanentemente soggetta ad essere modificata in rapporto al variare delle esigenze generali e alle eventuali modifiche del presente Regolamento.

La concessione è limitata nel tempo e, fatti salvi i casi di risoluzione per inadempimento di rescissione per modifica di domicilio o di gestione, ha durata massima di anni 9. Allo scadere del nono anno, l'utente ha diritto di ottenere automaticamente il rinnovo della concessione e con le prescritte modalità, previa verifica di validità dell'impianto privato, con i necessari adeguamenti, secondo le prescrizioni tecniche e sanitarie indicate dai competenti uffici comunali, il tutto a sue cure e spese.

ART.16

Il tecnico Comunale presa in esame la domanda previo riscontro della regolarità della stessa e previo sopralluogo, autorizza l'allacciamento entro 15 giorni dalla richiesta.

I lavori di allacciamento, dovranno in ogni caso salvaguardare e proteggere dal deterioramento la rete principale di distribuzione, evitando la continua foratura della stessa e, perciò, l'impianto per la erogazione privata sarà allacciato al dispositivo di derivazione esistente nella zona.

Tutti i lavori di impianto sopra descritti, a cominciare dalla rete pubblica di derivazione e fino all'installazione del misuratore incluso, sono a carico dell'utente e saranno eseguiti sotto il controllo del tecnico Comunale.

L'allacciamento effettuato da privati deve essere fatto secondo il disciplinare redatto dall'UTC che sarà allegato all'atto dell'allacciamento.

I dispositivi di derivazione una volta installati, a spesa degli utenti privati, rimangono di esclusiva proprietà e pertinenza comunale. La restante rete idrica di derivazione, fino al misuratore incluso, sarà di proprietà del Comune che ne terrà la manutenzione a carico dell'utente o degli utenti che ne sono serviti.

Nel caso in cui nuove utenze dovessero allacciarsi a reti di derivazione già installate, il nuovo richiedente dovrà sostenere la spesa necessaria al potenziamento della rete interessata.

I misuratori debbono essere installati in sito accessibile e protetto da ogni pericolo di danno atmosferico, da danneggiamento o manomissioni.

L'utente, comunque è sempre responsabile di ogni manomissione ed è tenuto in caso di guasto, alla spesa di sostituzione del misuratore:

L'utente è altresì tenuto:

- a) A consentire al Comune in ogni momento il controllo dell'impianto fino al misuratore incluso :
- b) ad informare il Comune di ogni guasto che si verifichi alla rete o al misuratore che servono l'utenza di cui è titolare, appena il guasto si verifichi;
- c) A consentire ogni qualvolta occorre, la lettura del misuratore .

ART.17

Il richiedente è tenuto, prima di ottenere la effettiva erogazione di acqua ~~alla~~ che sarà eseguita dal fontaniere del Comune previo ordine scritto del Sindaco, alla stipula del contratto di utenza.

ART.18

Il richiedente l'utenza dell'acqua è tenuto a versare alla Tesoreria Comunale, previo parere del tecnico Comunale e del comando vigili Urbani, la somma di £.50.000 oltre IVA, a titolo di diritto fisso di attacco acqua, prima della stipula del contratto, più spese di contratto, modulare, e copia del Regolamento ni £.2000.

Handwritten notes:
- numero
- costo
- acqua

ART.19

Il quantitativo di acqua determinato nella concessione, costituisce per l'utente impegno di minimo consumo da pagare alla tesoreria del Comune.

ART.20

Il Comune può per giusto motivo, revocare la concessione, in qualunque

momento, procedere alla lettura del misuratore e alla interruzione della fornitura.

ART.21

L'utente può disdire il contratto per giusto motivo, in qualunque periodo dell'anno, facendone richiesta al Sindaco con preavviso di almeno 15 giorni.

ART.22

Ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di derivazione, il Comune si sostituirà ai privati. L'utente, a titolo compensativo, verserà al Comune, anticipatamente in uno col pagamento del canone dovuto, la somma fissa annua per tenuta e manutenzione dell'impianto. € 20.56

VEDI
ALCUNE
ART. 48
Dopo 12

ART.23

La lettura dei misuratori verrà effettuata una volta all'anno da un'incaricato del Comune. Detto incaricato è tenuto a rilasciare all'utente o ad altre persona facente parte del nucleo familiare una copia della bolletta di accertamento, previa firma della matrice per accettazione, da parte dell'utente o della persona che assiste alla lettura.

Nel caso in cui l'utente sia analfabeta o non vi sia persona abilitata a sottoscrivere, fa fede l'accertamento dell'incaricato Comunale.

L'incaricato osserverà la regolarità dell'utenza e segnalerà volta per volta al Sindaco e all'ufficio tecnico del Comune le irregolarità riscontrate, facendone nel contempo, annotazione sulla bolletta di accertamento e sulla relativa matrice. Egli è personalmente responsabile dei dati riscontrati. Ove necessario, chiederà il preventivo sopralluogo del tecnico del comune il quale presenterà al Sindaco i suoi rilievi.

Il consumo superiore a quello stabilito dalla concessione costituisce eccedenza.

ART.24

Gli apparecchi misuratori d'acqua da installare ad esclusivo carico dell'utente, previo rilascio di autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale, dovranno essere del tipo a lettura diretta. In caso di guasto il misuratore va sostituito a carico dell'utente secondo le modalità del presente articolo con l'annotazione della matricola del nuovo misuratore. Esso rimane di proprietà del comune. L'apparecchio misuratore deve essere punzonato a cura di un'addetto del Comune.

ART.25

Il tecnico Comunale, prima di intervenire su qualsiasi struttura dell'intero

7

acquedotto, deve ottenere il preventivo ordine del Sindaco, o, se l'intervento riveste carattere di urgenza, subito dopo l'intervento deve informare il Sindaco, dandone relazione giustificativa, se richiesta anche scritta, e se necessario dandone la disposizione pratico operativa. Gli spostamenti richiesti dagli utenti per giusto motivo, possono essere concessi a spese del richiedente ed eseguiti a cura del Comune sempre che se ne conservi o migliori la funzionalità che rimangono impregiudicati i diritti di servizio.

ART.26

La decorrenza dei contratti di utenza è quella della data del contratto, e, fatte salve le quote fisse, il consumo è calcolato ai sensi degli art.23 e 41 del presente regolamento.

ART.27

Il Comune istituisce dal 1/1/97 a cura dell'ufficio Acquedotto :

- a) - Uno schedario alfabetico generale di tutte le utenze con l'annotazione della matricola del misuratore, numero di utenza, degli altri dati contrattuali e delle variazioni che intervengono durante l'utenza.
- b) - Un registro di repertorio dei contratti di concessione.
- c) - Lista della riscossione anticipata delle somme dovute per contratto.
- d) - Una lista delle somme dovute per eccedenza.
- e) - Ruoli coattivi per utenti morosi.

ART.28

E' vietata ogni forma di subconessione di uso dell'acqua potabile di cui al presente regolamento.

ART.29

E' anche stabilito che per uno stesso fabbricato tutte le utenze reali o potenziali vadano intestate su una sola condotta di derivazione e che ogni nuova utenza non dovrà compromettere la validità delle precedenti concessioni. ai fini di cui al comma precedente del presente articolo, i preventivi per la installazione di reti di derivazione per utenze private debbono essere rapportati alle esigenze dello stabile, dell'isolato o della zona, a insindacabile giudizio del Comune. ciò vale sia che trattasi di uno o di diversi proprietari.

ART.30

L'utente, per conto ed a spese ^{che le} del quale venne provveduto alla prime derivazione, non ha diritto ad alcun indennizzo da parte degli utenti successivi, per la circostanza che la condotta è divenuta di proprietà del comune subito dopo che essa è stata eseguita.

ART.31

Gli utenti che esplicano attività industriale, commerciale, artigianale e comunque produttiva, che non sia per irrigazione agricola, per le quali attività è determinato l'uso dell'acqua, debbono avere apposito contatore , distinto da quello per uso domestico.

ART.32

Qualora per uno stabile la condotta di derivazione dovesse in prosieguo divenire insufficiente, la installazione di un nuovo tubo conduttore a diametro maggiore fa carico all'utente che ne ha determinato la necessità.

ART.33

I richiedenti l'uso dell'acqua per appartamenti già provvisti di misuratore, sono tenuti alla sola stipula del contratto di concessione ed al pagamento delle relative spese canoni e diritti fissi di manutenzione.

ART.34

Gli attraversamenti stradali per la provvista di acqua agli utenti privati vanno eseguiti con materiale di ghisa o polietilene P N 16 , la portata dei tubi, e tutto quanto si riferisce alla portata tecnica dell'impianto, sono determinati esclusivamente dal Comune.essi saranno maggiorati in maniera da evitare prevedibili nuove rotture della sede stradale.

ART.35

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, e ogni qualvolta si rende obbligatorio il rinnovo contrattuale, gli utenti già in esercizio e in regola con tutte le norme contrattuali, sono esonerati dal pagamento dei diritti fissi di attacco, mentre sono tenuti al rispetto di tutte le altre condizioni introdotte dal presente regolamento.

coloro invece che si trovassero ad usare l'acqua potabile senza contratto o comunque in difformità del contratto o delle norme determinate, salvo i normali provvedimenti di legge, andranno assoggettati al pagamento raddoppiato di tutte le somme non pagate, compreso il consumo presunto da calcolarsi in rapporto alla consistenza del nucleo familiare ed al presumibile periodo di utenza abusiva irregolare.

ART.36

Tutti i lavori ed impianti di condutture, distribuzione ed erogazione dell'acqua dopo il misuratore, saranno eseguite liberamente a cura e spese dell'utente, sempre che siano eseguiti nel pieno rispetto delle norme istituite dal presente Regolamento.

ART.37

Chiunque, nel proprio o altrui interesse, attenti in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione alla integrità e al perfetto funzionamento dell'acquedotto, o della distribuzione idrica, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice penale.

ART.38

Gli agenti municipali e gli incaricati del servizio idrico hanno libero ingresso nelle abitazioni e negli stabili, per il controllo e la lettura dei contatori e per ogni altro accertamento sulla regolarità dell'utenza.

Le operazioni di cui sopra saranno eseguite alla presenza degli interessati o di chi legalmente lo rappresenta. Il processo verbale, redatto in duplice copia, di cui una da consegnare all'interessato o da chi legalmente lo rappresenta, costituirà prova incontestabile dei rilievi effettuati. pertanto, l'utente o di chi per lui, prima di sottoscrivere il verbale di accettazione, ha diritto di far risultare nel verbale i suoi eventuali rilievi ed osservazioni. In mancanza di questi ultimi, il verbale è da ritenersi accettato a norma di legge. In caso di contestazioni, ambo le parti possono farsi assistere da un tecnico o da un avvocato, secondo le necessità del contraddittorio.

L'utente è comunque obbligato a sottoscrivere il processo verbale.

ART.39

In caso di trasferimento dell'utente , il proprietario dello stabile rimarrà responsabile dell'impianto compreso il misuratore, fino a che non subentrerà una nuova utenza.

ART.40

In qualunque tempo venisse a mancare la somministrazione dell'acqua , in tutto o in parte, per il restauro dello acquedotto, per forza maggiore e per qualsiasi altra causa, prevedibile ed imprevedibile, gli utenti non avranno diritto ad alcuna indennità per danni e interessi di sorta, con diritto all'esonero del pagamento di quanto contrattualmente dovuto in stretto riferimento al periodo di mancanza di acqua quanto tale periodo superasse i trenta giorni consecutivi.

Carpeda

Analogamente gli utenti non hanno nulla a pretendere per danni ed interessi in caso che diminuzioni o aumenti di pressione nella distribuzione dell'acqua possano incidere negativamente su servizi e cose.

Neppure hanno nulla a pretendere per danni dovuti ad insufficienze tecniche dell'impianto di cui debbono comunque fare segnalazioni al Comune .

Se le insufficienze tecniche che vanno a riscontrarsi sulla rete di distribuzione da cui l'utenza è servita i lavori di revisione , integrazione e modifica vanno fatti a cura e a carico del Comune, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

ART. 41

Il canone annuale e tutte le spese accessorie e le relative riduzioni per la fornitura dell' acqua sono deliberate annualmente con atto della G.M. in relazione ai costi di gestione del servizio.

L'allacciamento idrico per uso costruzione va concesso previo pagamento dei diritti di allacciamento in misura di £ 400.000 + I.V.A. al 10 % per la prima unità immobiliare e £200.000 più IVA per le resstanti unità immobiliari previste nella concessione edilizia.

*2
ut.*

Va da sè che l'allacciamento di cui sopra ha validità di anni tre e nel caso in cui una variante al progetto dovesse prolungare la validità della concessione, sarà determinato l'ulteriore importo da versare in relazione al periodo eccedente i primi tre anni e nella misura di £ 133.000 per ogni anno.

ART.42

41

Gli utenti d'acqua per uso produttivo, per i quali non è determinato il minimo garantito contrattuale, sono tenuti al pagamento della somma dovuta per ogni anno con emissione di lista a parte.

ART.43

Sono istituite le seguenti penalità per le inosservanze del presente Regolamento:

- a) - L'uso e la destinazione dell'acqua potabile a scopi diversi da quelli indicati nel contratto di utenza, sono puniti con ammenda da £50.000 a £ 200.000;
- b) - La indicazione inesatta di notizie, fatta nella domanda di concessione di utenza dell'acqua , è punita con un'ammenda da £ 50.000 a £ 200.000 oltre alla imposizione del pagamento del canone di consumo per la differenza del quantitativo d'acqua tra quello richiesto e quello che era dovuto , nella misura doppia rispetto al costo conteggiando dalla data del contratto o, se certamente determinabile, dalla data in cui la discordanza è cominciata,
- c) - Le manomissioni , le sottrazioni ed i guasti volutamente apportati vanno denunciati all'autorità giudiziaria in ogni caso, vanno indennizzati al Comune secondo la valutazione insindacabile determinata dal Comune stesso ;
- d) - L'ingiustificato ed arbitrario impedimento dell'accesso agli agenti ed agli incaricati della vigilanza e del controllo di impianti e misuratore è punito con ammenda determinata nella misura che va da £ 50.000 a £.200.000 oltre i procedimenti di legge.
- e) - Il mancato pagamento del canone comporta l'immediata sospensione dell'utenza, mentre si procederà per via coattiva alla riscossione delle somme dovute e non pagate.

ART.44

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento debbono essere rilevate dal personale addetto al servizio acquedotto, oltre che dagli agenti municipali. La contestazione delle relative contravvenzioni sarà operata a cura del Sindaco.

ART.45

Gli Agenti municipali sono tenuti alla vigilanza su questo ,come sugli altri servizi comunali.

ART.46

Per una più completa e pertinente vigilanza e gestione , il Comune provvede al servizio dell'acquedotto e della distribuzione idrica a mezzo apposito personale sempre più qualificato anche sul piano della progettazione e del perfezionamento tecnico, a grado a grado che sarà consentito di migliorare gli uffici Comunali.

ART.47

Il Comune può provvedere ad ispezioni controlli, visite ecc.oltre che a mezzo del personale dell'acquedotto , anche a mezzo degli Agenti municipali e di altro personale di ufficio che giudichi più idoneo.

ART.48

Il comune può disporre la lettura dei misuratori in ogni tempo se ne ravvisi l'opportunità.

Il Comune provvede a mezzo del proprio personale tecnico alla sorveglianza, manutenzione e riparazione dell'intero acquedotto e di tutte le derivazioni principali e secondarie, compresi i misuratori.

Previo suggerimento del personale tecnico Comunale, il Sindaco ordina agli utenti di provvedere, secondo le modalità del presente regolamento, agli accorgimenti tecnici ritenuti necessari al più efficace funzionamento dell'acquedotto.

VEDI
ANCHE
ART.
50
PAR. 6

ART.49

E' fatto rigoroso divieto al personale addetto di alterare e mutare la distribuzione delle acque ,come anche di curare per loro conto la esecuzione di lavori o fornitura di materiali relativamente agli impianti di utenza dell' acqua.

E' altresì vietato allo stesso personale di adoperare attrezzi di proprietà del Comune per lavori privati e prestare la propria opera per conto di terzi nell'ambito del territorio Comunale.

L'infrazione a tali norme, fatte salve le eventuali responsabilità penali e civili, comporta il deferimento del contravventore alla Commissione di disciplina e, se c'è recidività, la punizione può variare dalla modificazione di incarico fino alla destituzione.

ART.50

In caso di insufficienza o indisponibilità del personale comunale addetto , i lavori di cui al presente Regolamento possono essere affidati a ditte private, con

offerta in busta chiusa.

Il lavoro va affidato al migliore offerente e, i ribassi rispetto al preventivo tecnico vanno accantonati per la manutenzione e il miglioramento dell'acquedotto comunale. Sono ammesse a concorrere le ditte che abbiano dato prova al Comune di capacità tecnica e di conoscenza del presente Regolamento, previo formale certificazione dell'accertamento avvenuto, rilasciata dal Sindaco. In caso di infedele esecuzione, la ditta sarà assoggettata ad una penalità che va determinata da 1/10 al doppio importo dei lavori e, in caso di recidività, alla cancellazione dall'elenco delle ditte abilitate.

E' fatto divieto di assumere incarichi di lavoro sull'acquedotto Comunale e per le reti di derivazione per utenze private a persone non iscritte negli appositi elenchi provinciali e non convalidati dal Comune, come a persone che sono assunte presso enti o aziende.

Tale divieto si estende anche ad ogni forma diretta e indiretta di intervento.

ART.51

Il personale dell'acquedotto e tutto l'altro personale addetto sotto qualsiasi forma alla vigilanza, è tenuto a denunciare immediatamente al Comune, qualunque guasto venga riscontrato a qualsiasi struttura dell'acquedotto.

Analogamente, detto personale è tenuto a denunciare al Comune qualsiasi abuso che si verifichi sulle strutture dell'acquedotto. Analogo obbligo si estende a tutti i cittadini che venissero a conoscenza di abusi, irregolarità o guasti.

ART.52

Gli utenti il cui contratto ha bisogno di essere adeguato al presente regolamento, devono farne richiesta entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Il Comune procederà, nel termine più breve possibile e, comunque entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento al rinnovo e alla regolarizzazione dei nuovi contratti e alla conseguente istituzione degli atti di ufficio.

Entro lo stesso termine il Comune procederà ad accertamento degli eventuali abusi e ad applicare le sanzioni previste a carico che non avessero fatto richiesta di regolarizzazione, ai sensi del presente articolo.

Le scadenze di cui al presente articolo sono prescrittive per gli utenti, ma non sono prescrittive per il Comune, il quale prima di regolarizzare i contratti, deve verificare la regolarità degli impianti a cura del suo tecnico e ottenere dai richiedenti gli adeguamenti ritenuti necessari.

E' fatto obbligo a chi di dovere rispettare il presente Regolamento e di farlo rispettare.